

Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 161

(ABROGATO)

(4)(5)

Note:

1 Comma 1 interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 11/2009 . L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e purché l'investimento proposto persegua la finalità dell'accrescimento del patrimonio pubblico.

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 22/2012

4 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

5 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPRReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPRReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPRReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).